

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2243

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCI, SITRA, DI PIETRO, LETTIERI, MONELLO, PELLICANI, MARIA ANTONIETTA SARTORI, GIANNA SERRA**

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, in materia di funzionamento e di pubblicità degli atti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

*Presentata il 10 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della proposta che sottoponiamo al vostro esame ed alla conseguente approvazione consiste nel restituire funzionalità al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR).

Istituito nell'immediato dopoguerra sulle ceneri del preesistente ordinamento statutale all'espresso scopo di « esercitare l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria », esso è presieduto dal Ministro del tesoro e, stando alla lettera dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, si vale della Banca d'Italia « per gli accerta-

menti nelle materie di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni ».

Caricata nel tempo da compiti ulteriori — quale in primo luogo la designazione dei vertici delle casse di risparmio e degli altri enti pubblici creditizi, attribuita alla sua competenza sulla base di un'interpretazione estensiva del preesistente ordinamento corporativo — che hanno dato fra l'altro luogo ai ben noti fenomeni degenerativi di lottizzazione spinta fra i partiti componenti le maggioranze governative *pro tempore* e le loro correnti interne, la vita stessa del Comitato è rimasta progressivamente e lungamente paralizzata, almeno fino al recen-

tissimo momento in cui l'intervenuta ristrutturazione del precedente sistema creditizio pubblico ha confinato le procedure di nomina governativa ai soli « enti conferenti » delle casse di risparmio e di una parte degli istituti di credito di diritto pubblico.

Basti considerare che nel quadriennio precedente la recente infornata di nomine « bancarie » di fine 1992 il CICR si era riunito in tutto tre volte, il 20 gennaio e il 23 giugno 1989 ed il 17 novembre 1990.

Anche in quelle rare occasioni di riunione, comunque, il Comitato si era limitato per lo più a ratificare o a prendere atto di provvedimenti normativi che erano stati nel frattempo assunti dal presidente-Ministro del tesoro « in via di urgenza », mercé l'utilizzo di una interpretazione estensiva dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947.

Tale interpretazione è poi divenuta particolarmente (o abnormemente?) « estensiva » nel momento in cui il Ministro del tesoro ha incominciato a decretare in via di urgenza anche quando la sottostante legge prescriveva tassativamente ed esclusivamente delibere del Comitato: così — per ricordare due non lontani casi di vasto rilievo — in relazione all'articolo 28, comma 4, della legge *antitrust* 10 ottobre 1990, n. 287, allorché la delibera del CICR è stata « sostituita » dal decreto 5 giugno 1991; e in relazione all'articolo 2, comma 7, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, allorché la delibera è stata sostituita dal decreto 24 aprile 1992.

Peraltro anche la stessa composizione del CICR è diventata obsoleta al cospetto delle nuove esigenze. Infatti il nucleo originario dei componenti era ovviamente parametro sulla situazione e sulle esigenze di politica economica e di struttura governativa esistenti nel 1947: da questo deriva la presenza del Ministro dell'agricoltura e, per contro, l'assenza di dicasteri quali quelli delle finanze (malgrado il contributo delle operazioni creditizie e mobiliari al gettito), di grazia e giustizia (malgrado

il crescente impatto potenziale della criminalità economica sul canale degli intermediari) e per le politiche comunitarie (malgrado la montante e specifica integrazione a livello continentale del mercato delle banche e degli altri operatori finanziari).

L'unico aggiornamento apportato alla struttura del Comitato rispetto alla compagine originaria è consistito nell'inserimento dei titolari dei nuovi dicasteri del bilancio, delle partecipazioni statali e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvenuti rispettivamente negli anni 1948, 1956 e 1978. Peraltro gli ultimi due, e con essi quello dell'agricoltura e delle foreste, sono stati — come noto — soppressi ovvero versano in via di soppressione nel volgere di questi mesi.

Non solo, quindi, la conformazione non più realistica del CICR contribuisce, insieme ad altri fattori, allo svuotamento della sua funzione ma, fra tutti gli altri Comitati interministeriali, peraltro costituiti successivamente (CIPE, CIPI, eccetera), esso è anche l'unico per il quale la legge non ha mai previsto la pubblicazione degli atti nella *Gazzetta Ufficiale*, per consentire la conoscenza da parte dei cittadini che vi abbiano interesse.

Si è in presenza, per concludere, di un quadro di insieme che è tale da porre e lasciare il CICR in cronico stato di subalternità, malgrado, si rammenta, le funzioni politico-strategiche ad esso affidate originariamente ed il nuovo impulso impresso dal fondamentale, recentissimo decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, attuativo della seconda direttiva CEE, del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, con l'attribuzione di molteplici e puntuali responsabilità di direttiva e di deliberazione, di tale intensità e portata da influire sulle connotazioni di base del sistema creditizio e finanziario nazionale, anche nel rapporto con i *partner* comunitari, per molti lustri a venire.

Una sorta di riconoscimento formale è stato d'altra parte prestato al CICR dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. La delega contenuta nell'articolo 7, peraltro mai attuata, volta al riordinamento dei comitati di ministri e dei comitati interministeriali, esonerava appunto il solo CICR, riconoscendone implicitamente il carattere di « specialità ». Ma è una specialità che rischia, in mancanza di interventi correttivi, di colorarsi esclusivamente di connotazioni negative.

La presente proposta di legge intende apportare le seguenti tre modifiche al ricordato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del CICR:

a) aggiornarne la composizione secondo le linee sopra indicate e prevederne la convocazione almeno bimestrale, in modo tale da togliere al Ministro del tesoro una concausa dell'induzione sistematica alla decretazione « in via di urgenza » che consente altresì di evitare il confronto con gli altri dicasteri interessati;

b) incidere sull'altra concausa, rappresentata dall'invalsa indiscriminata ampiezza interpretativa dei poteri di sostituzione del Ministro del tesoro-presidente del CICR: si propone pertanto che i decreti « di urgenza » debbano essere ratificati entro trenta giorni, a pena della nullità, da parte del Comitato riunito in seduta plenaria;

c) assicurare trasparenza all'attività del CICR ed a quella « urgente » del Mini-

stro del tesoro, disponendo la sollecita pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei relativi provvedimenti assunti.

Le lettere b) e c) mutuano con un'unica variante il testo della proposta di legge atto Camera n. 884 della X legislatura, come licenziato, in sede referente, dalla Commissione finanze in data 2 dicembre 1987.

La modifica è attinente al fatto che in quella sede furono motivate perplessità circa l'agibilità della pubblicazione, originariamente prevista, anche degli avvisi di convocazione del Comitato.

L'approvazione del provvedimento che qui presentiamo consentirà finalmente di ricondurre nell'organo collegiale, istituzionalmente preposto, la responsabilità dell'indirizzo politico e strategico in materia di credito e di risparmio, introducendo i seguenti correttivi:

aggiornamento e razionalizzazione della composizione;

intensità e sistematicità del funzionamento;

normalizzazione dei poteri sostitutivi del Ministro del tesoro-presidente.

Consentirà inoltre di rendere finalmente trasparenti agli occhi del pubblico e del Parlamento gli atti del CICR, perlomeno alla stessa stregua di quanto già avviene per gli altri comitati interministeriali, così come d'altra parte viene richiesto dalla particolare delicatezza e dalle vaste ripercussioni istituzionalmente insite nei suoi deliberati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede e lo convoca almeno bimestralmente, e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Ministro del tesoro può emanare il decreto sotto la propria responsabilità; il decreto è nullo se non è ratificato dal Comitato entro i successivi trenta giorni ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. I testi integrali di tutte le deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti di nomina, adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e di tutti i decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 6, sono pubblicati entro il trentesimo giorno dalla loro adozione o emanazione nella parte "Disposizioni e comunicati" della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro identico termine dalla loro emanazione sono altresì pubblicati, nella medesima sede, di cui al comma 1, i testi integrali delle disposizioni e delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in esecuzione delle deliberazioni e dei decreti di cui al comma 1 ».